

# Comune di Succivo

Provincia di Caserta

Area amministrativa  
ufficio affari generali

telefono 081-501.47.30 fax 081-501.47.35

codice fiscale : 81000670612

e\_mail : [affarigenerali.succivo@postecert.it](mailto:affarigenerali.succivo@postecert.it) e/o [aniellomarsilio@comune.succivo.ce.it](mailto:aniellomarsilio@comune.succivo.ce.it)

Protocollo generale 4692/2013

Numero progressivo Ordinanze 21/2013

Oggetto: Rimozione rifiuti in area sita in località 24 maggio ( coordinate GPS GAUSS BOAGA Est 2458194 Nord), in località S.P. 196 "S. Antonio Castagna S. Vincenzo" al Km 1+000 ed al km. 1+050 ed il località via S. D'Acquisto.

IL SINDACO

Visto:

- la nota 0050711 del 02.05.2013 della Provincia di Caserta - Polizia Provinciale, qui assunta al protocollo generale in data 14.05.2013 al numero 3159 avente ad oggetto " delega di indagini Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere n. 23856/12/21, con la quale veniva dal Corpo Forestale dello Stato ( Comando Stazione di Marcianise) segnalato un ingente quantità di cumuli di rifiuti ( imballaggi in plastica, in carta e cartone, vetro, indumenti, rifiuti ingombranti , pneumatici, rifiuti solidi urbani, materiale plastico) abbandonati lungo il ciglio di via XXIV Maggio, la cui presenza può comportare, oltre che l'innesto di incendi anche l'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie;
- La nota 70100 del 27/06/2013 della Provincia di Caserta - Polizia Provinciale, assunta al prot. gen. in data 28/06/2013 avente ad oggetto " delega di indagini Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere n. 23856/12/21, con la quale veniva segnalato l'abbandono di rifiuti sulla S.P. 196 "S. Antonio Castagna S. Vincenzo" al km. 1+000 e 1+050;
- La segnalazione CC di S. Arpino prot. 45/558 del 08/12/2012, acquisita al prot. gen. al n. 8992/2012, nonché la nota della società Service Succivo srl, pro. 3682 del 06.06.2013, con la quale veniva segnalato l'abbandono di rifiuti nei pressi del nuovo cimitero comunale in via S. D'Acquisto;

tenuto conto:

- che l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:

- a) al comma 1, che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- b) al comma 2, che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- c) al comma 3, che, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- d) sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Considerato:

- che dagli accertamenti effettuati dal Corpo Forestale dello Stato ( nota 0046248 del 18.04.2013 ) i rifiuti hanno caratteristiche di imballaggi in plastica, in carta e cartone, vetro, indumenti, rifiuti ingombranti , pneumatici, rifiuti solidi urbani, materiale plastico e determinano, quindi, un potenziale inquinante del sottosuolo ed un inconveniente igienico-sanitario e quindi un pericolo per la pubblica incolumità

Considerato, pertanto:

- che in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, è necessario disporre ad horas la rimozione, il recupero, lo smaltimento nei modi di legge nonché al successivo ripristino dei luoghi;

Tenuto conto, inoltre, che l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione del presente atto / provvedimento è comunicato :

alla Provincia di Caserta – settore Polizia Provinciale servizio Ecologia e al Corpo Forestale dello Stato – Comando di Marcianise

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

## **ORDINA**

Al Responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia di adottare i provvedimenti gestionali di competenza atti ad assicurare con urgenza e comunque, entro e non oltre giorni 10 la rimozione e l'avvio a smaltimento dei rifiuti segnalati con le note in premessa riportate

Darsi atto che la rimozione dei rifiuti è finalizzata a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della salute della collettività e dell'ambiente;

## **DISPONE**

Che il Responsabile del Servizio Ambiente e Comando di Polizia Municipale verificino la corretta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

che chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;

informa


che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il sig. Marsilio Aniello- Responsabile del Servizio di Affari Generali e Ambiente;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

che gli atti a corredo del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente




della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;  
e dispone

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interessata
- b) sia comunicata al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Marcianise, alla Provincia di Caserta - Polizia Provinciale Servizio Ecologia, alla Comando Stazione Carabinieri di S. Arpino e al Corpo di Polizia Municipale sede;
- c) comunicata all'ARPA - Regione Campania;
- d) comunicata all'Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento di Aversa
- e) comunica alla Prefettura di Caserta;
- f) comunicata alla Regione Campania - assessorato all'ambiente;

Data, 17.07.2013

IL Sindaco  
Avv. Antonio Tinto



*aw. Antonio Tinto*